

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE PREFABBRICATE E ALTRO MATERIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GODENZO.

ART. 1. Il Comune di San Godenzo concede in uso ad Associazioni di Volontariato, Partiti Politici e privati, le strutture prefabbricate e relativo materiale di corredo di sua proprietà.

ART. 2. Le strutture e il materiale da concedersi in uso sono le seguenti:
N. 6 GAZEBO DI MT. 4 X 4 COMPLETI DI TELI DI COPERTURA

ART. 3. Le richieste delle strutture dovranno pervenire al Comune di San Godenzo .Ufficio Attività Produttive -entro il 30 marzo dell'anno dell'utilizzo degli stessi, con la descrizione del tipo di manifestazione per le quali devono essere utilizzate.

Le domande presentate successivamente al termine indicato al comma precedente saranno esaminate se presentate almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

ART. 4 Le strutture ed il materiale oggetto del presente disciplinare, potranno essere concesse a privati, al solo uso occasionale, per un periodo non superiore a 2 giorni e comunque all'interno del territorio comunale sempreché il richiedente ne faccia uso a titolo personale.

ART. 5. I richiedenti saranno tenuti a versare le seguenti quote per la prima settimana di noleggio e la metà di detto importo per le settimane successive:

- Box di mt. 4 x 4 Euro 5,00 + IVA giornalieri

Le quote di cui sopra sono ridotte del 50% per le Associazioni di volontariato.

Le quote giornaliere vengono pagate per un minimo di 2 giorni .

Le quote di cui sopra sono dovute a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e gestione delle strutture.

In caso di coincidenza di richieste, vengono concessi secondo le seguenti priorità: Associazioni di Volontariato, Partiti Politici e privati del territorio comunale.

Eventuali altre richieste verranno esaminate dalla Giunta Municipale.

ART. 6. Il Comune di San Godenzo concederà gratuitamente le strutture indicate all'art.2 ad altri enti locali con i quali sussiste un rapporto di scambio di attrezzature.

ART. 7. Il richiedente provvederà a rilasciare apposita liberatoria per sollevare il concedente da qualsiasi rischio per danni a persone e cose derivanti dall'uso delle strutture.

Il richiedente è responsabile dei danni alle cose e persone che si verificassero per l'uso delle strutture e per i danni causati alle strutture stesse da incendio, furto , agenti atmosferici ed atti vandalici.

ART. 8. La consegna e la restituzione delle strutture dovrà avvenire presso i cantieri comunali entro i termini indicati nella lettera di concessione. La consegna è subordinata alla presentazione della liberatoria di cui al precedente articolo.

ART. 9. La restituzione delle strutture, dovrà avvenire entro 24 ore dal termine della concessione.

La mancata restituzione nei termini predetti, comporterà la maggiorazione di 1/5 della quota di cui all'art. 4.

ART. 10. Il richiedente è tenuto comunque a risarcire al Comune di San Godenzo il costo di eventuali parti mancanti. Verrà altresì computato a carico del richiedente il danno arrecato alle strutture oggetto del presente regolamento.

Approvato con delibera del Consiglio comunale n° 16 del 26 giugno 2002